

STATUTO

LA COCCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA DEI VOLSCI 23

Numero REA: RM - 1086011

Codice fiscale: 08278911006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

"STATUTO"

Titolo I - DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita con sede nel Comune di Anzio (RM) la Cooperativa sociale denominata "LA COCCINELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" disciplinata ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'assemblea, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. La Cooperativa potrà, altresì, istituire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, previa delibera dell'assemblea dei soci, da eseguirsi secondo le modalità e termini di legge.

Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Titolo II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa è costituita al solo fine di consentire ai propri soci di poter esercitare le attività di cui all'art. 1 lett. a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi) e quelle di cui alla lettera b) (attività produttive finalizzate all'inserimento delle persone svantaggiate). Essa non ha scopo di lucro e non può, quindi, distribuire utili ai propri soci, se non nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto. I soci cooperatori della Cooperativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n.142, intendono perseguire altresì lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o qualsiasi altra che sia disciplinata dall'attuale ordinamento giuridico (ivi compresa la collaborazione autonoma, coordinata e continuativa a progetto) e secondo le esigenze che, di volta in volta, saranno formulate dalla Cooperativa stessa.

La Cooperativa può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci, così come potrà assumere lavoratori dipendenti per qualifiche professionali non presenti nella compagine sociale ovvero in forza di previsioni della contrattazione collettiva di riferimento e/o bandi di gara di appalto pubblico e/o privato.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - La Cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto:

- a) gestione servizi socio-assistenziali ed educativi di tipo residenziale per infanzia, adolescenza, disabilità, età adulta e anziani;
- b) gestione servizi sanitari e socio-sanitari di tipo residenziale per infanzia, adolescenza, disabilità, età adulta, anziani;
- c) gestione servizi socio-assistenziali ed educativi di tipo semi-residenziale per infanzia, adolescenza, disabilità, età adulta e anziani;
- d) gestione servizi sanitari e socio-sanitari di tipo semi-residenziale per infanzia, adolescenza, disabilità, età adulta, anziani;
- e) offrire attività di assistenza domiciliare in favore di infanzia, adolescenza, disabilità, età adulta, anziani;
- f) offrire alle scuole di ogni ordine e grado servizi di supporto psicologico e/o educativo, interventi di supporto e collaborazione, sia nella didattica sia nelle forme di sperimentazione linguistiche, musicali, artistiche in genere;
- g) offrire attività e servizi ludico-ricreativi, artistici e culturali;
- h) offrire attività e servizi di animazione del tempo libero nonché centri estivi, soggiorni di vacanza e soggiorni in campeggio;
- i) offrire attività e servizi di orientamento al lavoro, di formazione multidisciplinare specialistica, di aggiornamento professionale, consulenza orientativa, percorsi di accompagnamento/formazione all'*empowerment*, *reskilling* e *upskilling*, *team building*;
- j) promuovere l'innovazione e la sostenibilità attraverso l'educazione e la formazione alle competenze digitali e IT;
- k) offrire servizi di promozione, educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, alla legalità, alle pari opportunità;
- l) offrire attività e servizi alla persona e alla famiglia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, psicoterapie, sostegno alla genitorialità, mediazione familiare, consulenze tecniche professionali;
- m) servizi di screening DSA, valutazione degli apprendimenti, diagnosi dei disturbi dell'età evolutiva;
- n) attività e servizi per il contrasto e la prevenzione alla dispersione scolastica, al bullismo, al cyberbullismo, all'omofobia, alla discriminazione delle minoranze e alla violenza di genere;
- o) operare ricerca di dati, rilevazioni statistiche, indagini territoriali, studi e approfondimenti per rilevare bisogni e/o aspettative delle comunità interessate, per misurare l'impatto sociale realizzato o potenziale, per realizzare pubblicazioni anche di carattere scientifico;
- p) promuovere dibattiti, convegni, seminari, *workshop* e qualsiasi altra forma di coinvolgimento, sensibilizzazione e divulgazione pubblica di contenuti;
- q) attività di autofinanziamento (organizzazione di eventi, ecc.) per il reperimento di fondi a sostegno delle attività e dei servizi della Cooperativa, nel rispetto delle normative vigenti.

Tutte le attività sono svolte dalla Cooperativa coordinatamente con i servizi sanitari, sociali e scolastici presenti nel territorio, nonché con le Istituzioni Pubbliche competenti territorialmente e per materia, anche in conformità alle Leggi n. 833 del 23 dicembre 1978, L. n. 517 del 4 agosto 1977, alle Leggi regionali della Regione Lazio n. 60 del 20 luglio 1980 e n. 34 del 28 agosto 1981, nonché alla ulteriore normativa vigente ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa, quindi, potrà collaborare con ogni altro Ente, Società o Associazione che svolga attività e/o servizi che, in qualsiasi forma, afferiscano allo svolgimento dell'oggetto sociale nonché potrà stipulare convenzioni con strutture private e pubbliche e partecipare a gare, con Enti pubblici e/o privati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, preferibilmente con attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma ai soci e agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 4) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà acquistare beni mobili o immobili e provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 5 - La Cooperativa si configura come a mutualità prevalente in quanto:

- 1) svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Art. 6 - Nella Cooperativa, configurandosi questa come a mutualità prevalente, è fatto assoluto divieto:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% (due per cento) del limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Titolo III – SOCI

Art. 7 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che abbiano le capacità professionali attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere altresì soci cooperatori, i lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa e dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

ART. 7bis – SOCI SOVVENTORI

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. in particolare i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni o quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento). Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad uno. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Per l'ammissione dei soci sovventori si applicano le norme previste in materia di soci cooperatori, salvo le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. Per il trasferimento delle azioni dei soci sovventori si applicano le norme previste in materia di soci cooperatori, salvo le specifiche regole

prevista dal presente statuto.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; e) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Art. 7ter - SOCI VOLONTARI

Possono essere soci della Cooperativa i soci volontari ai sensi dell'art. 2 della L. n. 381/1991. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le presta-

zioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 – SOCI SPECIALI

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, nel rispetto dell'art. 2527, comma 3, c.c.) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-

goria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, quattro mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente statuto;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo

amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 100,00 (cento) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

f) le società e/o Enti aventi personalità giuridica, che intendessero aderire al contratto di società Cooperativa, dovranno produrre, all'atto della presentazione della domanda di ammissione a socio, la seguente documentazione:

1) certificato aggiornato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato attestante l'esistenza del soggetto giuridico;

2) delibera dell'Organo amministrativo o assembleare attestante la volontà di aderire al contratto di società Cooperativa.

3) Ogni altro documento ritenuto utile dall'Organo Amministrativo.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art.11, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel

libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10, salva l'ammissione al pagamento rateale della quota.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 10 - I soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lett. c) del precedente art. 9.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.23;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa Cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio degli amministratori ai sensi dell'art. 2528 c.c.

La previsione di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Art. 11- È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'assemblea.

È altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la Cooperativa, nonché esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo IV - RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE

Art. 12 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per

causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 13 - Oltre che nei casi previsti della legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) può altresì recedere il socio che, in relazione alle sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dalla legge.

Art. 14 - La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2288 c.c., dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.

Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempre che la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 15 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- c) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'art. 2288 c.c.;
- e) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate, ovvero che non partecipi

ad alcuna riunione assembleare nell'arco temporale di 24 mesi, dimostrando per *facta concludentia* disinteresse alle sorti della compagine sociale nonché al perseguimento degli obiettivi societari;

f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

g) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

h) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa, ovvero ostacoli in ogni modo il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

i) per il compimento del periodo di comporto (180 giorni di morosità anche non consecutivi decorsi in un periodo di 24 mesi);

l) per il raggiungimento dell'età pensionabile secondo le norme vigenti in materia al tempo di verifica dell'evento;

m) per ogni altra causa e/o motivo dedotta e disciplinata nel regolamento interno aziendale.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art.10 lett. c).

La causa di esclusione di cui al punto g) non si applica ai soci sovventori.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 16 – Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art.17- I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies terzo comma, del codice civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Non potrà farsi luogo a rimborso di quote se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori.

La liquidazione o il rimborso delle quote, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 – In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al

rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 17, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

In ogni caso si esclude che il contratto sociale possa proseguire con gli eredi.

Art. 19 – I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 17 e 18.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Titolo V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 20 - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 142/2001, il trattamento economico e normativo del socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione dei soci volontari, sarà regolato dall'apposito regolamento aziendale, pur rimanendo garantito il rispetto dei valori minimi fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. Per le altre tipologie di contratto (lavoro autonomo, collaborazione coordinata) si farà riferimento alla retribuzione e ai compensi medi applicati nel settore di attività per prestazioni simili.

Il regolamento di cui al comma precedente è redatto e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Art. 21 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o

per contratto, all'ammissione di nuovi soci operatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al 1° comma la Cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

Non è prevista la costituzione del fondo per T.F.R. (trattamento di fine rapporto) per le categorie di soci con contratto di lavoro diverso da quello di natura subordinata.

Titolo VI - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci operatori;

- un numero illimitato di quote nominative trasferibili ciascuna di valore nominale pari ad euro 100,00, detenute dai soci sovventori;

b) dalle quote di ammissione, come determinate, nel loro ammontare, dall'Organo Amministrativo;

c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 24;

d) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti;

e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa, nonché beni mobili e immobili, per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

È altresì istituito il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione dei sistemi operativi e tecnologici. Il fondo sarà costituito attraverso il versamento di un contributo pro capite da determinarsi annualmente da parte dell'Organo amministrativo.

Art. 23 - Le quote detenute dai soci operatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo

amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con tre mesi di preavviso.

Il provvedimento che concede o nega (e, in questo caso, sarà motivato) l'autorizzazione sarà comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sovventori possono cedere le proprie quote previa autorizzazione dell'Organo amministrativo e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari; la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 24 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 25 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b. una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e ai sensi dell'articolo 11 della L.n. 59/1992;
- c. sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 6 del presente statuto;
- d. un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- e. una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori, se presenti, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g. quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in

deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 25 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida, oppure mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate.

Titolo VII - ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 27 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo mediante specificazione dell'ordine del giorno, del luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), della data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. La convocazione avverrà con comunicazione affissa nella sede sociale, nonché, tramite raccomandata a mano, e-mail o raccomandata r.r. e qualunque altro mezzo che possa consentire l'avvenuta ricezione, da inviarsi all'indirizzo del socio almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, nonché a mezzo e-mail.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando tutti i soci e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e

in sua assenza da un amministratore o socio designato dall'assemblea.

È ammessa la possibilità di intervento e voto a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché del loro voto. L'assemblea si considera svolta nel luogo dove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 28 - L'assemblea è investita dei poteri previsti dalla legge e dal presente statuto per la gestione della società, spetta pertanto all'assemblea, a titolo esemplificativo:

- 1) approvare il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procedere alla nomina degli amministratori;
- 3) determinare la misura degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai consiglieri o all'amministratore unico per la loro attività amministrativa;
- 4) approvare o modificare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) deliberare sulle responsabilità degli amministratori;

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni, dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 29 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 30 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano con scrutinio palese. Nelle sole votazioni delle cariche sociali, l'assemblea può decidere di procedere con votazione a scrutinio segreto.

Art. 31 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta;

in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni 3 (tre) azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non consigliere, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove eletti dall'assemblea dei Soci, che ne determina contestualmente il numero, la cui maggioranza è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, i possessori di strumenti finanziari non potranno eleggere più di un terzo degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente e eventualmente un vicepresidente. Nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Art. 33 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti od a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio. I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio, le deliberazioni

sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Trattandosi di argomenti riguardanti i soci, gli amministratori o quando 2/3 dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, la votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche a mezzo posta elettronica (e-mail). In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata.

Art. 35 - L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della società Cooperativa e delle sue attività e formula i regolamenti interni. Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei poteri che gli competono:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) redige il bilancio preventivo e consultivo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche, appalti pubblici e privati, a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- d) stipula gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerente l'attività;
- e) conferisce procure generali e speciali ferme restando le facoltà attribuite al presidente quale legale rappresentante;
- f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) dà l'adesione della società Cooperativa agli enti ed organismi previsti dall'art. 4;
- h) istituisce succursali, agenzie ed uffici, ove necessario, per migliorare l'attività consortile in favore dei soci;
- i) delibera circa l'ammissione dei soci nonché il loro recesso, la loro decadenza od esclusione;
- j) delibera l'impiego dei fondi sociali e tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare;
- k) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni;
- l) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi;
- m) delibera su tutte le materie di cui all'oggetto sociale.

Potrà inoltre transigere e compromettere in arbitri amichevoli, concedere pgni, fideiussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza

l'estinzione del relativo credito garantito o intimato e qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Per l'ottimale svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Comitato Direttivo a cui attribuire lo svolgimento di compiti esecutivi e/o consultivi. L'attività e l'organizzazione del Comitato Direttivo è programmata e diretta dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Direttivo possono essere revocati dal Consiglio proponente in qualsiasi momento.

Art. 36 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni spettano al vice presidente.

Art. 37 - Gli amministratori documentano la condizione di mutualità prevalente della società nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri. Inoltre, quale impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art.9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, gli amministratori redigono il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017, secondo le linee guida adottate con decreto D.M. (Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali) del 4 luglio 2019.

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso dovrà essere consentito l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché del loro voto.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 - La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile. L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea, la quale all'atto della nomina determina il compenso per l'intero periodo del suo ufficio.

All'Organo di controllo spettano i poteri di cui all'art. 2403 bis c.c., nonché la revisione dei conti.

In ogni caso, l'assemblea può nominare l'Organo di controllo, anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge.

Art. 40 - Qualora l'assemblea optasse per la nomina di un Organo di

controllo collegiale, o ciò fosse necessario per legge, il Collegio sindacale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti del Collegio devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 - Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello statuto, decide:

- a. la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- b. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e delle liquidatrici, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Per lo scioglimento della società occorrono le maggioranze di cui all'art. 29 u.c. dello Statuto.

Art. 42 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Titolo IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 43 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali che vertano su dritti disponibili dei soci o dei loro eredi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, con gli effetti di cui agli artt. 38 e seguenti del D.Lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto ed in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, che provvederà alla nomina degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Titolo X – NORME APPLICABILI

Art. 44 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

Art. 45 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, dalle norme relative al terzo settore (D.Lgs n. 117/2017) e all'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017) e dalle norme sulle cooperative (titolo VI del Libro V del codice civile).

Trovano altresì applicazione, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2519 comma 2 cod. civ., le norme sulle società a responsabilità limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale statuto (allegato "A" racc. n. 725) redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 (ex art. 23, co. 3, 4 e 5) del D.Lgs 82/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010, che si trasmette ad uso Registro Imprese

Roma, 14 giugno 2024

f.to: digitalmente: Roberto Ferrazza, notaio in Roma